

DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA STATUTARIA

15.12.2008

N. 6

Valutazione sull'ammissibilità del progetto di legge ad iniziativa popolare recante "Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni".

LA CONSULTA STATUTARIA

VISTO il progetto di legge ad iniziativa popolare recante "Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni" presentato in data 13 ottobre 2008, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Legge Statutaria 3 maggio 2005 n. 1 "Statuto della Regione Liguria" e successive modifiche, al Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;

VISTI gli articoli 74 e 75 dello Statuto, relativi, rispettivamente alla Consulta statutaria ed alle funzioni dalla stessa svolte;

VISTA la legge regionale 24 luglio 2006 n. 19 (Istituzione della Consulta statutaria) e successive modifiche;

VISTI i commi 3 e 4 dell'articolo 10 dello Statuto, relativo ai limiti dell'iniziativa popolare e del referendum, in base ai quali il giudizio di ammissibilità è affidato alla Consulta statutaria, che ne accerta la legittimità;

VISTA la deliberazione n. 4 del 28 ottobre 2008 con la quale la Consulta statutaria ha dato mandato agli uffici regionali di chiedere ai proponenti, a corredo della documentazione presentata, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

CONSTATATO che gli stessi hanno ottemperato alla richiesta nei termini stabiliti, provvedendo in data 19 novembre 2008 al deposito presso gli uffici dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

VISTA la deliberazione n. 5 del 1° dicembre 2008 con la quale la Consulta statutaria ha invitato i firmatari della proposta a presentare documentazione a sostegno della stessa e a richiedere una eventuale audizione nel termine dei dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

VISTA la nota dell'11 dicembre 2008 con la quale i firmatari chiedono la sospensione dell'iter dell'esame del progetto di legge e una audizione nella terza settimana di dicembre o nella seconda settimana di gennaio 2009;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 75 comma, lettera c) dello Statuto e dell'articolo 5 comma 1 della legge regionale n. 19 del 2006 la Consulta esprime i pareri entro venti giorni dalla presentazione della proposta di legge;

CONSIDERATO che il termine di venti giorni per l'espressione del parere può essere interrotto una sola volta per la richiesta di integrazione o di presentazione di documentazione a sostegno della stessa;

CONSIDERATO che nel periodo assegnato non è stata presentata alcuna documentazione a sostegno della proposta di legge e che la richiesta di sospensione, per le considerazioni sopra esposte, non può essere accolta;

RITENUTO che il progetto di legge prevede nuove spese, senza quantificarle, così come non è prevista alcuna indicazione sulla copertura finanziaria delle stesse, in violazione del principio fondamentale in tema di finanza pubblica, di cui all'articolo 117 della Costituzione, 3° comma, dell'articolo 48 dello Statuto, nonché dell'articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari), con riferimento, ad esempio, all'articolo 3 e all'intero capo II;

RITENUTO altresì che alcune disposizioni previste nel progetto di legge sono riconducibili alla materia "ordinamento degli organi e degli uffici regionali" (di cui all'articolo 10, 1° comma dello Statuto), che costituisce un limite oggettivo all'ammissibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare;

tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni sopra esposte

all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare inammissibile la proposta di legge "Disciplina delle nomine regionali in enti e organizzazioni" perché:

- il progetto di legge prevede nuove spese, senza quantificarle, così come non è prevista alcuna indicazione sulla copertura finanziaria delle stesse, in violazione del principio fondamentale in tema di finanza pubblica, di cui all'articolo 117 della Costituzione, 3° comma, dell'articolo 48 dello Statuto, nonché dell'articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari),
- il progetto di legge contiene diverse disposizioni riconducibili alla materia "ordinamento degli organi e degli uffici regionali" (di cui all'articolo 10, 1° comma dello Statuto), che costituisce un limite oggettivo all'ammissibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare;

di pubblicare la presente deliberazione nel B.U.R.L.

IL PRESIDENTE
Fernanda Contri

IL SEGRETARIO
Maria Francesca Costa